

Quanto poi al pregiudizio che si fa alle proprietà è un fatto che questa è una diminuzione del libero uso di queste proprietà. E qui starà ai legali di vedere se sarà il caso di una indennità.

**SINEO.** Io credo che per semplificare la discussione conviene separare la questione di diritto dall'applicazione pratica.

Io prego la Camera di prestare la sua attenzione a questa questione.

Qui si tratta di introdurre una servitù di nuovo genere, si tratta di aggiungere al Codice civile una disposizione, che credo non si rinvenga in nessun altro Codice. Si tratta di confiscare in parte il diritto di proprietà a favore di una società.

In tutti i tempi si è parlato di acque, le quali per trapelamento passano da una proprietà ad un'altra, e sin dal principio della mia carriera ho sempre visto che si è trattato di cavi fatti in terreni in cui è facile il trapelamento. Sin dal principio della mia carriera ho sentito a parlare di *cavi ladri*, così chiamati perchè erano alimentati con le acque dei vicini canali. Ma è vero per questo ciò che dice l'onorevole ministro che i proprietari di questi cavi rubino l'acqua altrui? Al contrario essi non fanno che trarre un lecito vantaggio dalla condizione naturale delle loro proprietà.

Accadono molte cose simili, o signori. Per esempio, ora che è tanto in uso la solforazione delle viti, se il vento porta il mio zolfo sulle viti del vicino, avrò io diritto di prendergli la sua uva? Se la pioggia porta in uno strato inferiore il letame del proprietario di un terreno superiore, avrà questi il diritto di andar a segare il fieno del vicino, perchè questo fieno è cresciuto sotto l'influenza del suo letame?

L'ingegnere Possenti vi ha spiegato che ci sarebbe mezzo di costruire canali, i quali non siano suscettibili di trapelamento. Dunque il trapelamento è l'effetto dell'economia usata nella costruzione; se per spendere poco nel vostro canale, voi lasciate venire le acque nel mio suolo, queste acque siete voi che me le date volontariamente.

Noi abbiamo le tradizioni romane che ci salvano l'assoluta disponibilità del nostro suolo, tanto per ciò che è sopra, quanto per ciò che è di sotto al suolo; io non vedo perchè vogliate venire a confiscarmi il mio fontanile, perchè con questo fontanile non ho bisogno di voi; prendete le vostre precauzioni affinchè le vostre acque non vengano nel mio fondo.

Se voi credete che sia necessario di far luogo alla espropriazione per utilità pubblica, espropriate, ma pagate, a termini di legge a valore di estimo, il fondo.

Io prego dunque la Camera di pensare seriamente, prima di introdurre una servitù affatto nuova, una deroga al diritto di proprietà.

Da lungo tempo il Governo possiede dei canali. Le principali proprietà demaniali del piccolo regno subalpino consistevano in canali. Ebbene, questi canali andarono soggetti sempre a trapelamenti, e il Governo ha procurato di evitarne le conseguenze anche con prov-

vedimenti straordinari: ma non è mai venuto in mente nemmeno ad un Governo assoluto, per favorire le finanze, di confiscare a questo modo la proprietà.

Sarebbe singolare che sotto lo Statuto, il quale garantisce più che mai la proprietà, essa la si restringesse più che non si è mai pensato di fare sotto il Governo assoluto!

Ciò posto, per esser logici, credo che bisognerebbe respingere assolutamente la proposta ministeriale.

La Commissione è stata colpita dalla vastità delle pretese della società che erano state accolte dal Ministero. Essa ha trovato che faceva molto quando ha ridotto ad una zona di 300 metri ciò che era indeterminato nel progetto del Ministero.

Ma, o signori, se il Ministero ha avuto a fare con una società, la quale aveva delle pretese immensamente indiscrete, assurde, non è questo un motivo per cui le si debbano da noi ammettere in qualsiasi benchè menoma parte.

Io credo, e l'ho dichiarato sin dal principio colla formula che ho proposta, che se il monopolio si limita ad una zona molto ristretta, a quella di 100 metri, si lederebbe sempre il principio, ma non in modo affatto inammissibile.

Io farei plauso alla Camera se non volesse ammettere neanche l'eccezione dentro questi limiti, e in verità se avessi sperato di trovare maggior facilità nell'assecondare le conseguenze dei principii da me invocati, avrei proposto semplicemente la soppressione dell'articolo. Ma vedendo che c'è un po' di difficoltà ad ammettere gli emendamenti contrari alle proposte del Ministero, io mi sono contentato di questa misura media, persuaso di diminuire almeno di molto il danno di questa singolarissima innovazione.

Io dunque prego la Camera di rendere omaggio al principio col respingere la proposta ministeriale, ed accogliere soltanto in modo subordinato quel mezzo termine che tenderebbe certamente a rendere molto meno pernicioso la violazione del principio medesimo.

**MARCHETTI.** Io ho un argomento da recare in mezzo, col quale spero di raddolcire l'amara ed ingrata sensazione fatta all'onorevole Sineo dall'articolo di cui ora si tratta, e dissipare lo stupore manifestato dall'onorevole Brunet. Io mi riservava di farne uso quando si fosse messo in discussione l'articolo 2 della legge, perchè era indispensabile parlarne onde non nascesse una confusione, anzi una contraddizione di leggi.

Io ho qui nientemeno che una legge ancora in vigore al giorno d'oggi sui canali che stanno per cedere alla società, la quale stabilisce delle distanze colla proibizione di far fossi, fontane e cose simili. Essa è la regia patente del 10 settembre 1836, approvativa di un apposito regolamento, il quale all'articolo 15 contiene questa disposizione:

« I possessori di beni confrontanti coi regi canali, e di adiacenti terreni per la distanza di 200 metri, non possono aprir fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o roggie di qualunque specie, salvo che